



COMUNE DI GENOVA

Prot. informatico

Genova, data del protocollo

**Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Genova
Piazza Portoria 1
16121 Genova**

**A mezzo PEC
segreteria@ordineavvgenova.it**

**All'UNEP presso la Corte d'Appello
di Genova
Via De Amicis 2
16122 Genova**

**A mezzo e-mail
unep.ca.genova@giustizia.it**

Oggetto: disposizioni organizzative in caso di notificazione di atti da parte di Ufficiali giudiziari per conto di terzi a seguito di elezione di domicilio presso la sede comunale.

In merito alla prassi per la quale nell'ambito di contratti tra privati, quali ad esempio mutui o locazioni, venga eletto contrattualmente domicilio, talvolta anche alternativo, presso la sede comunale, si rappresenta che l'Ufficio Casa Comunale non acquisirà tali notificazioni a partire dalla data odierna.

Il Comune, infatti, non ha alcun obbligo *ex lege* di accettare la domiciliazione da parte di privati per contratti nei quali non è parte e nei quali non ha alcun interesse giuridicamente rilevante.

Tale determinazione trova conforto nell'orientamento espresso nella sentenza della Corte di Cassazione sez. I 13.07.2007 n. 15673, che ha ritenuto nulla la clausola contrattuale con la quale i privati in causa avevano eletto domicilio presso il Comune.

Per la Corte benché l'elezione di domicilio possa avvenire anche in mancanza di un rapporto fra domiciliatario e autore, vista la natura di atto unilaterale non ricettizio, tale regola non è comunque applicabile alla pubblica amministrazione che non è tenuta a ricevere e recapitare atti agli interessati senza una specifica previsione normativa in tal senso.



Comune di Genova | Direzione di Area
Organi istituzionali - Vice Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |
010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |



Inoltre, il Comune, nella sua funzione di notificatore ai sensi dell'articolo 10 della Legge 265/1999, agisce per sé o per altra amministrazione pubblica, come individuata dal d.lgs. 165/2001, e non per i privati, che invece si avvalgono degli ufficiali giudiziari a tale scopo.

Pertanto, l'Ufficio Casa Comunale, sito in Via di Francia 1, piano 9, continuerà a procedere a curare il deposito degli atti ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c. in quanto di propria competenza, mentre non accetterà ulteriormente le notifiche in caso di domiciliazione contrattuale, come sopra specificato.

Tale disposizione operativa trova eccezione per le notificazioni di atti concernenti contratti di locazione a canone concordato, per cui vige l'Accordo per il territorio del Comune di Genova, sottoscritto dalle Associazioni di categoria in data 05.12.2017 e recepito dal nostro Ente. Questi atti, in caso di domiciliazione presso il Comune, continueranno quindi ad essere accettati.

Rimanendo disponibile per quanto eventualmente necessario e per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Vicesegretario Generale
Dott. Gianluca Bisso
(documento firmato digitalmente)



Comune di Genova | Direzione di Area
Organi istituzionali - Vice Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 Genova |
010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 5572580 |
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |

